

## CORTE FEDERALE D'APPELLO FIDS

### Il Presidente

- Letto** il reclamo proposto in data 25 marzo 2016 (prot. 894/16) dalla SSD Dance Academy ARL - cod. 212011513 - avverso la decisione del Tribunale Federale di cui al Comunicato Ufficiale n°11/2016, depositato in data 22/03/2016 e la contestuale istanza di sospensione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Giustizia Fids;
- Letto** Il Comunicato ufficiale n°11/2016 del Tribunale Federale Fids;
- Viste** le disposizioni del Regolamento di Giustizia Fids sul procedimento dinanzi alla Corte federale di Appello ed in particolare l'art. 49 del richiamato Regolamento a termini del quale: *“la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata. Tuttavia il presidente del Collegio quando ricorrano gravi motivi può disporre con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo ad evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il Collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde d'efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio”*;
- Considerato** che, impregiudicata ogni decisione nel merito, con esclusivo riferimento all'istanza di sospensione della decisione di primo grado, il reclamante ha allegato circostanze idonee ad essere valutate, in questa sede, alla stregua di un grave motivo, dando prova di un pregiudizio irreversibile in capo agli atleti tesserati dalla esecuzione della decisione impugnata;
- Considerato** altresì che, contestualmente alla proposizione del reclamo, la SSD Dance Academy ARL ha allegato documentazione attestante il pagamento della sanzione pecuniaria che ha messo capo al procedimento di prime cure (ed alle violazioni del Regolamento di Giustizia per come accertate dal Tribunale federale);
- Considerato** pertanto che è possibile apprezzare già in questa sede il gravame, salva ed impregiudicata la valutazione che avverrà all'esito della trattazione nel merito;

In considerazione di quanto precede, il Presidente della Corte federale di Appello:

- Accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione reclamata;
- fissa l'udienza del 19 aprile 2016 per la discussione.

Si trasmette alla Segreteria degli Organi di Giustizia Fids per gli adempimenti e le comunicazioni di rito al procuratore del reclamante.

Roma, 25 marzo 2016

Il Segretario  
Paola Gatta

Il Presidente  
Prefetto Mario Esposito